



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale

**n. 86 del 31/10/2024**

**OGGETTO:** “Sentenza n. 88/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala – Torrente Pietro c/Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento debiti fuori bilancio”.

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno **trentuno (31)** del mese **Ottobre** dalle ore 09:30 e ss., in Castelvetrano e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 24/10/2024 n. 61054, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All’inizio della seduta, risultano presenti\assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	STUPPIA Salvatore	X		9	CRAPAROTTA Pietro		X
2	VIOLA Vincenza	X		10	ITALIA Maria	X	
3	CELIA GIROLAMO Giuseppe	X		11	STALLONE Antonino	X	
4	ERRANTE PARRINO Giuseppe	X		12	SAMMARTANO Francesco Giuseppe Rosario	X	
5	VIVONA Barbara Anna Rita	X		13	ROCCOLINO Salvatore	X	
6	DI BELLA Monica		X	14	MILAZZO Rosalia	X	
7	MARCHESE Gabriella	X		15	IMPALLARI Giovanni	X	
8	CATALANOTTO Gaspare		X	16	PELLERITO Vita Alba		X

Presiede l'adunanza il Presidente, Celia Girolamo Giuseppe.

Partecipa il Vice Segretario, Dott. Simone Marcello Caradonna.

Consiglieri assegnati n.16 - in carica n.16 - Presenti n. 12 – Assenti n. 4 (Di Bella, Catalanotto, Craparotta, Pellerito)

Sono presenti per l'Amministrazione il Sindaco, l'Ass. Rosalia Ventimiglia e l'Ass. Mariano Palermo.

## **II PRESIDENTE**

Procede quindi alla trattazione del successivo punto all'O.d.G. "*Sentenza n. 88/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala – Torrente Pietro c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio*", dando per letta la proposta di deliberazione, con il consenso del Consiglio Comunale, e dando atto che la stessa è munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e per quanto concerne la regolarità contabile.

Successivamente, preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Sentenza n. 88/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala – Torrente Pietro c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio*", per alzata e seduta (chi è favorevole resta seduto chi è contrario si alzi).

All'esito della votazione risultano n.12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

## **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Sentenza n. 88/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala – Torrente Pietro c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio*".

\*\*\*\*\*

Il Presidente, quindi, chiude il punto all'O.d.G..

\*\*\*\*\*

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**Il Presidente**

*f.to Girolamo Giuseppe Celia*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Vincenza Viola*

**Il Vice Segretario**

*Dott. Simone Marcello Caradonna*

---

---

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

**“Vigilanza e Controllo del Territorio  
Randagismo, Toponomastica”**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Sentenza n. 88/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala – Torrente Pietro c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del \_\_\_\_\_

con deliberazione n. \_\_\_\_\_

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1 della L.R. 44/91:

- No
- SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Data 24 SET 2024 IL RESPONSABILE  
(Comm. C. Antonio Ferracane)

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 3.10.2024 IL RESPONSABILE

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE

PROPOSTA € 747,55

AL CAP. 510.1 IPR N. 105

Data, 03-10-2024



Li \_\_\_\_\_ Li 24 SET. 2024

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE  
(Comm. C. Antonio Ferracane)



## II RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90, dell'art. 5 della L.R. n. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, il Responsabile di Direzione propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse.

### **PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 15 settembre 2023 è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Comune di Castelvetrano con l'istituzione delle varie Direzioni Organizzative e dell'Avvocatura Comunale, unitamente alla lista delle peculiari funzioni, competenze e attività da ritenersi attribuite alle Direzioni, ai Servizi ed alle Unità Operative;

**CHE** con determina Sindacale n. 12 del 12/06/2024, con la quale sono stati prorogati, gli incarichi dei Responsabili di Direzione fino al 31/10/2024;

**CHE** con sentenza n. 88/2024 del 30.01.2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala a definizione del procedimento R.G. 548/2023, il Giudice, dott. Gianpaolo Bellofiore, ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Castelvetrano di riscuotere il credito relativo al verbale di accertamento e contestazione n. 22 del 19/06/2015 e ha, altresì, condannato l'Ente alla refusione delle spese di lite in complessivi € 195,00 per esborsi, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, e così per i € 747,55 (agli atti d'ufficio) come di seguito specificato:

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
<b>Compensi liquidati in sentenza</b>	<b>€ 462,00</b>
<b>Spese generali ex art.13 (15% su compensi)</b>	<b>€ 69,30</b>
<b>Cassa Avvocati 4%</b>	<b>€ 21,25</b>
<b>Spese esenti ex art.15 DPR 633/72</b>	<b>€ 195,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 747,55</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente a un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo che abbia previsto tale spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che la stessa può essere prenotata ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 183 D. Lgs. n. 267/2000 al codice Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110 del bilancio pluriennale 2023/2025, con riferimento agli stanziamenti previsti per l'anno 2024 e successivamente impegnata con apposito provvedimento emanato dal competente Responsabile di Direzione;

**ATTESO** che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che, con deliberazione di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23 febbraio 2005);

**RITENUTO** che la natura della deliberazione consiliare in argomento non è prioritariamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua incompatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**RAVVISATO** che, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che, attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio in sentenza, il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, imposto dal citato art. 194 (sic, Cass., Sez. 1, 16/06/2000, n. 8223);

**ACCERTATO** che la somma da riconoscere e corrispondere in esecuzione della citata sentenza n. 88/2024 al Sig. Torrente Pietro nel giudizio incoato innanzi Tribunale di Marsala (R.G. n. 548/2023), contro il Comune di Castelvetrano, ammonta a € 747,55;

**PRESO ATTO** del parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239, c. 1 lett. b) punto 6, del T.U.E.L.;

**VISTO** il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile della VII Direzione Organizzativa;

**VISTI** gli artt. 163 e 194, comma 1 lett. a), del T.U.E.L. e la documentazione agli atti;

**RICHIAMATI** il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

**PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

1. **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 88/2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Marsala ha a definizione del procedimento R.G. 548/2023, con il Giudice, dott. Gianpaolo Bellofiore, ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Castelvetro di riscuotere il credito relativo al verbale di accertamento e contestazione n. 22 del 19/06/2015 e ha, altresì, condannato l'Ente alla refusione delle spese di lite in complessivi € 195,00 per esborsi, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, e così per i € 747,55.
2. **RICONOSCERE** che la somma totale di € 747,55, indicata in narrativa, da corrispondere in favore Torrente Pietro, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Marsala (R.G. n.548/2023) è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
3. **PRENOTARE**, conseguentemente, la spesa di € 747,55 dando atto che, con l'adozione della presente deliberazione, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari alla suddetta somma cui può farsi fronte e che la stessa può essere impegnata al codice Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110 del bilancio pluriennale 2023/2025, con riferimento agli stanziamenti previsti per l'anno 2024.
4. **DARE ATTO** che trattasi di spesa il cui pagamento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 2) del TUEL;
5. **DEMANDARE** al Responsabile della IX Direzione Organizzativa gli atti consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
6. **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno di spesa rientra nelle fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 163, 183 del T.U.E.L., necessarie a evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;
8. **TRASMETTERE**, altresì, il presente provvedimento all'Ufficio Messì dell'Ente per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetro nei modi e termini di legge e nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa  
(Comm. C. Antonio Ferracane)**



# COMUNE DI CASTELVETRANO

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

### Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 18 del 14.10.2024

Parere sulla proposta di Delibera Consiliare avente ad oggetto : “ *Sentenza n 88/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala – Torrente Pietro c/ Comune di Castelvetro. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio* ”

Il Collegio prende atto della documentazione acquisita tramite pec congiuntamente alla richiesta di parere ( prot. N. 57059/2024 del 04/10/2024) a firma del Responsabile della Direzione Organizzativa VII del Comune di Castelvetro Dott. Andrea Antonino Di Como;

#### Premesso

-CHE con sentenza n. 779/2023, emessa dal Tribunale di Marsala e pubblicata in data 30/01/2024 a definizione del procedimento R.G. 548/2023, l’ente è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite quantizzate dall’ Avvocato Anna Lisa Incarnazione con nota n 18624 del 19/03/2024 in complessivi Euro 747,55 di cui:

- € 462,00 come compenso ;
- € 195,00 per esborsi;
- € 69,30 come spese generali del 15% ;
- € 21,25 rivalsa cassa previdenziale 4 % su compenso;
- CHE l’ammontare di € 747,55 corrisponde alle somme determinate nel dispositivo della suddetta sentenza;
- CHE la nota dell’Avvocato della parte ricorrente puo’ essere elevata ad atto equipollente della dichiarazione del regime fiscale adottato dal professionista suddetto per l’annualità’ 2024 e che, pertanto, l’iva non è dovuta.

Firmato  
digitalmente da  
**Clelia Mogavero**

Il Collegio, inoltre, ricorda che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.

Anche la Corte dei conti, Sez. Reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE, del 28 luglio, ha chiarito che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuri contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. I giudici contabili hanno evidenziato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'ente, senza attendere l'annuale adempimento di cui all'art. 193 del TUEL con cui l'organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

L'Organo di Revisione rileva che nella proposta di cui in oggetto, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che non si dà atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 193, comma 2, e 194, comma 1, D.lgs. N. 267/2000, “del permanere degli equilibri generali di bilancio”; il Collegio rappresenta la circostanza di prenderne atto in sede di deliberazione della proposta;

Il Collegio ricorda che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce l'indice della difficoltà dell'ente di governare correttamente i procedimenti di spesa nel rispetto delle norme previste dal TUEL e, in particolare nei casi di sentenze esecutive, quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate emergendo anche in più esercizi finanziari, è presumibile la difficoltà dell'amministrazione di un corretto esercizio dell'azione amministrativa che dà adito a un probabile



o possibile contenzioso con ogni inevitabile conseguenza, anche di aggravio di spesa, in caso di soccombenza.

#### Visti

- l' art. 194 del Tuel;
  - Lo Statuto Comunale;
  - il Regolamento Comunale di Contabilità.
- .- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 24.09.2024 dal Responsabile della VIII Direzione del Comune di Castelvetrano, Dott. Michele Grimaldi, e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato in data 03.10.2024 dal Responsabile della VII Direzione, Dott. Andrea Antonino Di Como

#### Il Collegio

**ESPRIME** parere favorevole alla proposta consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 194 del Tuel lettera A nel presupposto che la liquidazione avvenga nell'esercizio finanziario 2024 per complessivi € 747,55 da imputarsi nel bilancio previsionale triennio 2024/2026 annualità 2024;

**RAMMENTA** che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

**INVITA** - gli Uffici preposti di provvedere all'invio degli atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Procura della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 23 della legge 289/2002, anche per l'accertamento di eventuali responsabilità, e tenendo conto della Nota del Procuratore generale della Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 15.11.2022 secondo la quale l'invio dei suddetti *"dovrà essere sempre accompagnato da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario Generale o Comunale .... Alla relazione dovrà essere allegato il mandato di pagamento emesso o, in alternativa, dovrà essere specificato il motivo per il quale non risulti ancora emesso"*, notiziando lo scrivente Organo di Revisione dell'avvenuto adempimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Clelia Mogavero - Presidente - Firmato digitalmente da

Clelia Mogavero

C = IT

Dott. Concetta Petrolo - Componente - \_\_\_\_\_

Dott. Felice Carlo Sgro' - Componente - \_\_\_\_\_



Firmato digitalmente da:

**CARLO FELICE SGRO'**

Firmato il 14/10/2024 10:28

Serial Certificate:  
84222046229158919387593433116292858964

Valido dal 21/11/2023 al 23/11/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

COPIA DI DOCUMENTO  
PROTOCOLLO ARRIVO N. 58868/2024 del 14-10-2024  
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## MANDATO

Io sottoscritto **TORRENTE Pietro**, nato il [REDACTED] e residente a [REDACTED], nomino mio procuratore per rappresentarmi e difendermi, nell'instaurando giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'intimazione di pagamento Protocollo Generale n. 50/91 del 14/12/2020, emessa dal Comune di Castelvetro - Comando di Polizia Municipale, in persona del Sindaco *pro tempore*, l'Avv. Anna Lisa Incarnazione [REDACTED] del foro di Trapani, con primo studio in Trapani nella via Passeneto n. 6 e secondo studio in Castelvetro nella via Vittorio Emanuele n. 64, concedendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere e conciliare, nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, e compiere ogni altra attività utile per la mia difesa, eleggendo domicilio presso il secondo studio dell'Avv. Anna Lisa Incarnazione sito in Castelvetro nella via Vittorio Emanuele n. 64 e domicilio digitale presso l'indirizzo pec [annalisaincarnazione@pec.it](mailto:annalisaincarnazione@pec.it) del suddetto Avvocato.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del GDPR n. 2016/679, di essere stato informato che i dati personali richiesti, direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto il consenso al loro trattamento.

Castelvetro li 23/02/2023

*Torrente Pietro*



Vera è la superiore firma  
Avv. Anna Lisa Incarnazione  
*Anna Lisa Incarnazione*

**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
**ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritta Avv. Anna Lisa Incarnazione (C.F. [REDACTED]) in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore del sig. TORRENTE PIETRO ([REDACTED]), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

**HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. nonché mandato alle liti a:**

- **Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it) estratto dal Registro IPA (<https://www.indicepa.gov.it>).**

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente [annalisaincarnazione@pec.it](mailto:annalisaincarnazione@pec.it) iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

**ATTESTO**

- ai sensi dell'art. 3-bis L 53-1994, che l'allegato file [mandato alle liti.pdf.p7m](#) ("mandato alle liti") è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Castelvetro, 24 febbraio 2023

F.to digitalmente da  
**Avv. Anna Lisa Incarnazione**

Avv. Anna Lisa Incarnazione  
Via R. Passeneto n. 6 - 91100 Trapani  
Via Vittorio Emanuele n. 64 - 91022 Castelvetro  
Cell. 3287427062 - fax 09241934147  
annalisaincarnazione@pec.it

ATTO DI  
CITAZIONE

## TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

### Atto di citazione

in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. e in opposizione agli atti  
esecutivi ex art. 617, comma 1 c.p.c. con istanza di sospensione

Per il sig. **TORRENTE PIETRO**, nato il [REDACTED] e residente a  
[REDACTED] rappresentato e  
difeso dall'Avv. Anna Lisa Incarnazione (C.F. [REDACTED] -  
*annalisaincarnazione@pec.it* - fax 0924.1934147), del foro di Trapani, con primo studio in  
Trapani, nella via R. Passeneto n. 6 e secondo studio in Castelvetro nella via Vittorio  
Emanuele n. 64, giusto mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso  
l'indirizzo del secondo studio del suindicato procuratore il quale dichiara di volere ricevere gli  
avvisi di cancelleria al seguente numero di fax 0924.1934147 e/o alla seguente pec:  
*annalisaincarnazione@pec.it*

-attore/opponente

### Contro

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in  
Castelvetro nella Piazza Umberto I n. 2 - C.F. 81001210814 - pec:  
*protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it*

-convenuto/opposto

### Premesso che:

In data 22/12/2020, il Comune di Castelvetro a mezzo il Comando di Polizia Municipale,  
con raccomandata n. 13321242529-9, notificava al sig. Torrente Pietro l'intimazione di  
pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 (All. 1) contenente l'invito a  
pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di € 1.041,80 (millequarantuno/80), pena  
emissione di ingiunzione fiscale per il recupero coattivo del credito vantato dal Comune di  
Castelvetro maggiorato di sanzioni ed oneri accessori.

In particolare gli importi richiesti erano i seguenti:

- € 1.032,00 per importo non pagato relativamente al verbale di accertata violazione amministrativa e contestazione N. 22 del 19/06/2015 P.A. (All. 2) elevato dall'U.O. Polizia Ambientale per l'asserita violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/05/2015 (All. 3);
- € 9,80 per spese di notifica.

**Preliminarmente preme rilevare che nell'intimazione di pagamento oggi opposta è dato leggersi testualmente che *“Avverso i vizi propri di questa intimazione di pagamento si può presentare ricorso a norma dell'art. 2 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, come integrato dall'art. 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, alla Commissione Tributaria Provinciale competente ai sensi dell'art. 18 e segg. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.***

Pertanto, in data 18/02/2021 l'odierno attore notificava al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco *pro tempore*, ricorso/reclamo ai sensi del su citato D.Lgs. e, decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2 dell'art. 17 *bis* del D.lgs. 546/1992, provvedeva al deposito del ricorso/reclamo presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, assegnato alla sezione I e portante n. 197/2021 R.G.R.

Nel suddetto giudizio, avanti la Commissione Tributaria Provinciale, il Comune di Castelvetrano rimaneva contumace.

Con sentenza n. 52/2023 del 16/12/2022 - depositata il 07/02/2023 (All. 4) - la Corte di Giustizia Tributaria di Trapani dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Alla luce della predetta declaratoria di inammissibilità, **derivante esclusivamente dall'erronea indicazione del Comune convenuto dell'organo giurisdizionale da adire**, il sig. Torrente Pietro oggi si vede costretto all'instaurazione di un ulteriore giudizio per far dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 in quanto non idonea a consentire al Comune convenuto

di proporre qualsivoglia procedura esecutiva, proponendo la relativa opposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. per i motivi di cui infra.

Tutto quanto premesso il sig. Torrente Pietro, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

### **PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE**

avverso l'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020, per i seguenti

#### **MOTIVI**

##### **1) Intervenuta prescrizione del credito.**

Preliminarmente si rileva l'intervenuta prescrizione del diritto del convenuto Ente comunale alla riscossione dell'importo di cui all'intimazione di pagamento, oggi opposta, atteso il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/1981 il quale testualmente statuisce che *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile"*.

Orbene, nel caso di specie, l'asserita violazione dell'Ordinanza Sindacale è stata commessa in data 17/06/2015 e l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 22/12/2020 ovvero oltre il termine di cinque anni previsto dalla Legge n. 689/1981.

Da quanto sopra ne discende che la pretesa creditoria dell'ente convenuto sia ormai inesorabilmente prescritta con conseguente nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento oggi opposta.

\*\*\*

##### **2) Nullità/annullabilità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981.**

Dall'esame dell'intimazione di pagamento, oggi opposta, emerge incontrovertibilmente come il convenuto Comune abbia palesemente violato la normativa prescritta dall'art. 18 della Legge

n. 689/1981 con conseguente inosservanza dell'iter amministrativo-procedurale previsto in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative.

E precisamente, il comma 1, dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 prevede testualmente che “entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.

Ancora, il comma 2, dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 prevede testualmente che “L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.

Orbene, in ottemperanza a quanto prescritto al comma 1, dell'art. 18 della predetta Legge, l'odierno attore, in data 20/07/2015, faceva pervenire al Sindaco di Castelvetro e per conoscenza alla Polizia Municipale – Nucleo Ambientale, giusta ricevuta dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castelvetro N. 27273 del 20/07/2015, gli scritti difensivi (All. 5) ove contestava *in toto* il verbale N. 22 del 19/06/2015 P.A.

Tuttavia, in spregio al comma 2 del predetto art. 18, al deposito dei suddetti scritti difensivi non seguiva da parte dell'autorità competente alcuna ordinanza motivata ovvero non veniva emessa nessuna ordinanza-ingiunzione che possa oggi costituire titolo esecutivo ai sensi del comma 7, dell'art. 18 della Legge n. 689/1981.

Invero, l'intimazione di pagamento oggi opposta non contiene alcuna ordinanza motivata - così come prescritto dal suindicato comma 2, dell'art. 18 della Legge 689/1981 - circa la fondatezza dell'accertamento effettuato, che possa consentire all'odierno attore la più ampia conoscenza delle informazioni in possesso della P.A., con conseguente violazione sia del suddetto articolo 18 sia del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.



Di contro, l'intimazione di pagamento, oggi opposta, si limita a diffidare l'attore al pagamento integrale dell'importo di € 1.041,80 poiché "l'utente non ha provveduto al pagamento del verbale di accertamento di violazione n. 22 del 19/06/2015" senza riferimento alcuno all'iter amministrativo seguito dall'autorità competente che ha portato all'emissione dell'intimazione di pagamento piuttosto che di un'ordinanza-ingiunzione, come prescritto dalle norme di legge superiormente richiamate.

Difatti, l'intimazione opposta non riporta riferimento alcuno agli scritti difensivi fatti pervenire dall'attore, alla fondatezza o meno degli argomenti in essi esposti né ai motivi di fatto e di diritto e/o all'eventuale attività accertativa svolta dall'organo competente che hanno fatto ritenere fondato l'accertamento del 17/06/2015.

Inoltre, se è vero per come è vero che ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge n. 689/1981 "L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo" nella fattispecie l'intimazione di pagamento impugnata non può assurgere ad ordinanza-ingiunzione con conseguente inesistenza del titolo esecutivo.

Da quanto sopra ne discende che, in assenza di una ordinanza motivata – ex art. 18, comma 2 della Legge n. 689/1981 - e in assenza di una ordinanza-ingiunzione che costituisca titolo esecutivo – ex art. 18, comma 7, della Legge n. 689/1981, la pretesa creditoria dell'Ente comunale è da considerarsi infondata e/o inesistente.

\*\*\*

- 3) Errata indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere ex art. 3, comma 4, L. 241/90 e art. 7, comma 2, lett. c) L. 212/2000 – Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione.

Per come anticipato in premessa, nell'intimazione di pagamento, oggi opposta, veniva erroneamente indicata sia l'autorità giurisdizionale da adire sia il termine entro cui proporre ricorso.

E precisamente, nell'intimazione opposta veniva enunciata la possibilità di proporre ricorso avverso i vizi propri dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale

competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della predetta intimazione.

Pertanto, l'odierno attore indotto in errore dell'indicazione riportata nell'intimazione di pagamento, proponeva tempestivo ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani con conseguente declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

L'errata indicazione sia dell'organo giurisdizionale da adire (Commissione Tributaria Provinciale) sia del termine di decadenza (60 giorni dalla notifica) ha comportato una palese violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Costituzione.

Ed invero, nel caso di specie, l'attore si è visto notificare un atto inidoneo a metterlo in condizione di esercitare correttamente e tempestivamente il proprio diritto di difesa con dispendio di tempo e di risorse economiche a suo carico derivanti dall'instaurazione del giudizio innanzi un organo giurisdizionale errato.

Quanto sopra rappresentato non può che comportare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione opposta per violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, dell'art. 7, comma 2, lett. c) L. 212/2000 e dell'art. 24 Costituzione.

\*\*\*

- 4) Nullità/annullabilità/illegittimità del verbale n. 22 del 19/06/2015 per falsa applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/05/2015 del Comune di Castelvetro.

Nel merito, si rileva che il verbale N. 22 del 19/06/2015 P.A. è da considerarsi illegittimo oltre che infondato in fatto e in diritto per tutto quanto già dedotto ed eccepito negli scritti difensivi del 20/07/2015, unico strumento di contestazione riconosciuto dalla Legge n. 689/1981 avverso il verbale di accertata violazione amministrativa.

Pertanto, solo in questa sede ed attraverso l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, l'attore ha la possibilità di far valere i vizi del verbale di accertamento dai quali deriva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa dell'avverso Ente comunale.

Preliminarmente, si rileva che l'attore è proprietario di un lotto di terreno sito a Castelvetrano, iscritto catastalmente al foglio di mappa n. 34, particella n. 119 (All. 6) a cui si ha accesso esclusivamente dalla via Omero.

Di contro, nel suindicato verbale di accertata violazione amministrativa è dato leggersi che i terreni attraversati da un incendio erano siti tra la via Catullo e la via Vento.

Da quanto sopra emerge che dal terreno dell'attore, tra l'altro notevolmente distante dalle suddette vie, non può essere divampato alcun incendio.

Ciò posto, assolutamente illegittima ed infondata è la contestata violazione dell'art. 1 della suddetta Ordinanza Sindacale poiché il terreno dell'opponente non si trovava in un precario stato di manutenzione ma bensì trattasi di un terreno intercluso, recintato da muri e pali con rete metallica zincata, ben arato e coltivato.

Inoltre, illegittima ed infondata è la violazione dell'art. 5, lett. e) della predetta Ordinanza Sindacale il quale stabilisce testualmente che *"in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio ... si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria ..."* atteso che, per le caratteristiche del terreno dell'attore sopra descritte, non si sarebbe potuto innescare alcun incendio. Per altro, si evidenzia che nel verbale di accertata violazione amministrativa non viene indicata la data in cui si è verificato l'evento incendiario ma esclusivamente la data dell'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale, U.O. Polizia Ambientale.

Pertanto, non si comprende quali azioni e attività asseritamente accertate abbiano potuto acclarare la sussistenza della condotta illecita di cui agli artt. 1 e 5 lett. e) della suindicata Ordinanza Sindacale e imputarla all'odierno attore.

Per tutto quanto sopra dedotto si ritiene illegittimo ed infondato il verbale n. 22 del 19/06/2015 P.A. con conseguente nullità, annullabilità, illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.

\*\*\*

Inoltre, si chiede disporsi la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, attesa la sussistenza del requisito del *fumus boni juris*, sulla chiara ed evidente fondatezza di tutti i motivi spiegati in narrativa, nonché del requisito del *periculum in mora* per il grave ed irreparabile nocumento alla sfera patrimoniale dell'odierno opponente derivante da un provvedimento palesemente illegittimo.

Invero, essendo l'intimazione di pagamento un atto che incide in modo diretto e immediato sui diritti patrimoniali dell'opponente, la richiesta di sospensione qui avanzata risulta legittimata anche in ragione del notevole importo azionato, pari ad € 1.041,80 che, se posto in esecuzione, cagionerebbe un grave e irreparabile pregiudizio all'opponente il quale sarebbe costretto a pagare una somma, per altro non dovuta, particolarmente ingente per le proprie disponibilità economiche.

Ne discende, pertanto, che un'eventuale successiva fase espropriativa, intrapresa nelle more dell'istaurando giudizio, produrrebbe un grave ed irreparabile danno al patrimonio dell'odierno opponente.

Quanto detto risulta comprensibile ove si consideri il conflitto giuridico-fattuale in cui si incorrerebbe qualora l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'opponente, venisse accertato mediante un provvedimento di accoglimento da parte di Codesto On.le Tribunale.

\*\*\*

Per l'effetto della promossa opposizione, il sig. **Torrente Pietro**, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

**CITA**

**IL COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Castelvetro nella Piazza Umberto I n. 2 - C.F. 81001210814 - pec: [protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it)

**a comparire**

dinanzi il Tribunale Civile di Marsala, nei locali di sue ordinarie sedute, siti in Marsala, via del Fante, 50/A - Palazzo di Giustizia - per l'udienza del **30 maggio 2023**, ore di rito, sezione e

giudice designandi *ex art. 168 bis c.p.c.*, con espresso invito a costituirsi almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme stabiliti all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, comunque, in difetto di costituzione si procederà in sua legittima e declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

**Voglia l'On.le Tribunale adito**

Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione

-In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per i gravi motivi esposti in narrativa;

- In via preliminare e nel merito,

- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per **intervenuta prescrizione del credito;**

- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 L. 689/1981;

- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, dell'art. 7, comma 2, lett. c) L. 212/2000 e dell'art. 24 Costituzione;

- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per nullità, annullabilità e/o illegittimità del verbale n. 22 del 19/06/2015 P.A.;

- In ogni caso, condannare il convenuto Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.

In via istruttoria:

si producono i seguenti documenti:

- 1) Intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 con busta;

- 2) Verbale di accertamento N. 22 del 19/06/2015 con busta;
- 3) Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/05/2015 del Comune di Castelvetro;
- 4) Sentenza n. 52/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trapani con ricevuta pec;
- 5) Scritti difensivi con protocollo n. 27273 del 20/07/2015;
- 6) Foglio di mappa n. 34, particella 119.

Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza delle difese e del comportamento processuale di controparte.

*Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02, che il valore della presente controversia è pari ad € 1.041,80 e che sconta il contributo unificato nella misura fissa pari ad € 168,00.*

Castelvetro, li 24/02/2023

Avv. Anna Lisa Incarnazione

ATA Digitalmente us  
**VNA LISA  
CARNAZIONE**

I = ANNA LISA  
CARNAZIONE  
= IT

Avv. Anna Lisa Incarnazione  
Via Riccardo Passeneto, 6 -91100 Trapani  
Via Vittorio Emanuele, 64 – 91022 Castelvetrano  
P.IVA 02562840815  
C.F. [REDACTED]

Spett.le  
Comune di Castelvetrano  
in persona del Sindaco p.t.  
Piazza Umberto I, n. 5  
91022 Castelvetrano  
C.F. 81001210814

Nota spese e compensi professionali

Proc. n. 548/2023 R.G. – Tribunale Ordinario di Marsala – Sezione Civile

Sentenza n. 88/2024 pubblicata il 30/01/2024

Torrente Pietro c. Comune di Castelvetrano

---

Compenso	€ 462,00
Rimborso forfettario spese generali (15%)	€ 69,30
CPA (4%)	€ 21,25
Spese per esborsi	€ 195,00
<b>Totale</b>	<b>€uro 747,55</b>

*Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 così come modificato dalla L. 208/2015 e dalla L. 145/2018*

*Prestazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 190/2014 e successive modificazioni*

Conto corrente per l'accredito intestato a Torrente Pietro  
Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo – Agenzia di Castelvetrano  
IBAN [REDACTED]

*Avv. Anna Lisa Incarnazione*



N. 548/2023 R.G.

## TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

### SEZIONE CIVILE

#### VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 30.1.2024 alle ore 09:57, innanzi al Giudice Giampaolo Bellofiore, chiamata la causa R.G. n. 548 dell'anno 2023, sono presenti:

- l'avv. INCARNAZIONE Anna Lisa per parte attrice;
- l'avv. SCIUTO Maria Cristina, in sostituzione dell'avv. VASILE Francesco per parte convenuta;

il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere brevemente la causa ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.;

l'avv. INCARNAZIONE conclude come in atto di citazione e discute brevemente la causa riportandosi alla memoria conclusiva depositata il 23.11.2023;

l'avv. SCIUTO conclude come in comparsa di risposta e discute brevemente la causa riportandosi alla memoria conclusiva depositata il 22.11.2023;

#### il Giudice

data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00, nessuno presente, il Giudice dà lettura della sentenza, che viene depositata telematicamente di seguito al presente verbale.





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Marsala  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 548/2023 R.G.

tra

TORRENTE Pietro (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv.  
INCARNAZIONE Anna Lisa

ATTORE

e

Comune di Castelvetrano (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. VASILE  
Francesco

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte attrice: - *In via preliminare e nel merito*, - accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per intervenuta prescrizione del credito; - accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 L. 689/1981; - accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, dell'art. 7, comma 2, lett. c) L. 212/2000 e dell'art. 24 Costituzione; - *Nel merito*, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento Protocollo Generale N. 50/91 del 14/12/2020 per nullità, annullabilità e/o illegittimità del verbale n. 22 del 19/06/2015 P.A.; - *In ogni caso*, condannare il convenuto Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio;

per parte convenuta: disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare inammissibile la promossa opposizione per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguente statuizione di legge. Condannare Torrente Pietro al pagamento, in favore del Comune di Castelvetrano, delle spese e dei compensi di lite, con gli accessori come per legge.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 27.2.2023 TORRENTE Pietro ha convenuto in giudizio il Comune di Castelvetrano proponendo opposizione avverso l'intimazione n. 50/91 del 14.12.2020, notificatagli dallo odierno convenuto in data 20.12.2020 per il pagamento della somma complessiva di € 1.041,80, intimazione notificata a pena di emissione di ingiunzione fiscale per il recupero coattivo del credito vantato dall'ente odierno convenuto in relazione al verbale di accertamento e contestazione n. 22 del 19.6.2015 P.A. elevato dall'U.O. Polizia ambientale e avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa irrogata per non aver provveduto – in violazione dell'art. 5, lett. e), dell'Ordinanza sindacale n. 31 del 7.5.2015 – alla bonifica del proprio lotto di terreno sito in Castelvetrano e identificato catastalmente al fg. 34, part. 119.

Attraverso l'articolazione di quattro motivi di impugnazione, l'attore ha contestato l'avversa intimazione deducendo in particolare:

1. la prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della l. n. 689/1981;

2. la *"nullità/annullabilità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981"*, giacché l'ente convenuto, pur a fronte degli scritti difensivi tempestivamente depositati, non avrebbe emesso alcuna ordinanza motivata, in violazione del co. 2 della menzionata disposizione normativa, né alcuna ordinanza-ingiunzione tale da costituire titolo esecutivo a norma del co. 7 della medesima disposizione di legge;

3. l'errata indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale cui ricorrere prescritta dall'art. 3, comma 4, L. 241/90 e dall'art. 7, comma 2, lett. c) L. 212/2000, con conseguente nullità dell'intimazione;

4. la nullità/annullabilità/illegittimità del verbale n. 22 del 19/06/2015 per falsa applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/05/2015 del Comune di Castelvetrano, giacché il terreno di proprietà dell'attore – posto a notevole distanza da quelli che erano stati attraversati da un incendio – *"non si trovava in un precario stato di manutenzione ma bensì trattasi di un terreno intercluso, recintato da muri e pali con rete metallica zincata, ben arato e coltivato"*, con la conseguente insussistenza del fatto addebitato al ricorrente.

Ha precisato di aver già tempestivamente proposto opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sulla base delle erronee indicazioni già contestate con il terzo motivo di opposizione, e che la Commissione tributaria adita aveva, con sentenza n. 3140/2023 del 7.2.2023, dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Ha chiesto, in conclusione, che venga accertata e dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta.

Con comparsa di risposta del 24.5.2023, si è costituito in giudizio il Comune di Castelvetro, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non proposta con ricorso al Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'esito della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio, sicché dà lettura del dispositivo e provvede al deposito telematico del presente provvedimento.

\*\*\*

Va premesso che l'inquadramento sistematico del rimedio azionato dall'attore appare irrilevante ai fini della decisione, stante l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'ente convenuto e, come si dirà appresso, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione articolata dall'attore.

L'eccezione di inammissibilità dell'ente convenuto si appunta sul rilievo della tardività e irritualità dell'opposizione, in quanto non proposta con ricorso al Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento opposto.

La prospettazione dell'ente convenuto, tuttavia, non considera che, secondo il consolidato orientamento di legittimità rispetto al quale non si ravvisano ragioni tali da giustificare il superamento, *"nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022, Rv. 663582 - 01) e che *"l'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai*

sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020, Rv. 656852 – 01; si v. nel medesimo senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11405 del 16/05/2006, Rv. 590418 – 01, secondo cui "in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un'opposizione all'avviso di mora, nel quale era stato erroneamente indicato in sessanta giorni il termine per proporre opposizione ed altresì era stata erroneamente individuata nella Commissione tributaria provinciale anziché nel giudice ordinario l'autorità competente a riceverla, in quanto l'errore dell'autorità amministrativa avrebbe giustificato la proposizione di un'opposizione nei sessanta giorni, o dinanzi ad un giudice incompetente, ma non una opposizione proposta - come nella specie - dopo il decorso di novantadue giorni dalla notifica dell'atto, in quanto un tale ritardo non poteva considerarsi indotto dall'errore dell'autorità amministrativa, ma era frutto della mera negligenza dell'opponente)").

Nella specie, infatti, l'intimazione per cui è causa reca la seguente indicazione: "avverso i rizi propri di questa intimazione di pagamento si può presentare ricorso a norma dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, come integrato dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, alla Commissione Tributaria Provinciale competente ai sensi dell'art. 18 e segg. del d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 546"; e l'odierno attore, nel rispetto di tali indicazioni, aveva proposto la presente opposizione già con ricorso del 6.6.2021 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, la quale, nondimeno, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di lite.

Definito il giudizio dinanzi al Giudice tributario – con sentenza depositata il 7.2.2023 – è stato introdotto il presente giudizio con citazione notificata il 27.2.2023 e, pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del Giudice tributario.

Tutto ciò considerato, deve innanzitutto ritenersi dimostrata la scusabilità e la decisività dell'errore commesso dall'odierno attore in punto di decadenza dalla facoltà di proporre opposizione, in quanto il ritardo nella proposizione del ricorso – avvenuta oltre il termine di

30 giorni, ma entro quello di 60 giorni indicato nel provvedimento impugnato – appare all'evidenza indotto dall'errore dell'autorità amministrativa.

Quanto alle modalità di introduzione del presente giudizio – avvenuta con citazione, anziché con ricorso – risulta agevole rilevare, in adesione all'orientamento di legittimità sopra riportato, l'irrilevanza della irregolarità eccepita dalla parte convenuta, in quanto il giudizio è stato comunque correttamente instaurato tramite la tempestiva notifica dell'atto di citazione, avvenuta nel rispetto del termine di 30 giorni dalla definizione del giudizio celebrato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

Ciò ritenuto in ordine all'eccezione di inammissibilità articolata dal convenuto, la domanda di accertamento negativo proposta dall'attore si rivela fondata, stante l'accertata prescrizione della pretesa creditoria, con il conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.

Invero, a norma dell'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute in forza dell'irrogazione di sanzioni amministrative regolate dalla medesima legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'intimazione di pagamento per cui è causa discende dal verbale di accertamento e contestazione n. 22 del 19.6.2015 P.A. avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 1.032,00 irrogata per non aver, il sig. TORRENTE, provveduto – come accertato in data 17.6.2015 dall'U.O. Polizia ambientale di Castelvetro – alla bonifica del proprio lotto di terreno sito in Castelvetro e identificato catastalmente al fg. 34, part. 119, in violazione dell'art. 5, lett. e), dell'Ordinanza sindacale n. 31 del 7.5.2015.

Ne deriva che, alla data del 22.12.2020, allorquando l'intimazione opposta venne notificata all'odierno attore, il diritto dell'ente convenuto di riscuotere le somme dovute in forza della sanzione amministrativa irrogata il 19.6.2015, per la violazione accertata il 17.6.2015, essendo trascorso il termine di cinque anni stabilito dall'art. 28, l. n. 689/1981, era ampiamente prescritto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri medi con riduzione del 50% limitatamente alle fasi istruttoria e decisoria, in ragione della effettiva complessità e della natura documentale della controversia, nonché dell'attività in concreto svolta dalla parte opposta, anche in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, *contrarius reiectis*, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:

- **dichiara** la prescrizione del diritto del Comune di Castelvetro di riscuotere il credito relativo al verbale di accertamento e contestazione n. 22 del 19.6.2015 P.A. e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto del Comune di Castelvetro di agire in via esecutiva nei confronti di TORRENTE Pietro in base all'intimazione di pagamento n. 50/91 del 14.12.2020;

- **condanna** il Comune di Castelvetro a rifondere a TORRENTE Pietro le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 195,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.

Così deciso in Marsala, il 30.1.2024.

Il Giudice

*Giampaolo Bellofiore*